

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER I DIPENDENTI ED I FIGLI DEI DIPENDENTI CIVILI DELL'ESACRI IN L.C.A.
IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ANNO ACCADEMICO 2019/2020**

Art. 1 – Bando di concorso

L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. bandisce un concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio ai figli studenti dei dipendenti (conviventi e/o a carico del dipendente) e ai dipendenti studenti, riservata agli studenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado che abbiano ottenuto la promozione alla classe superiore nell'anno scolastico 2020/2021 e agli studenti universitari e master di 1° e 2° livello dell'anno accademico 2019/2020 che abbiano raggiunto una percentuale pari ad almeno il 50% dei crediti formativi previsti dal piano degli studi.

I relativi moduli di presentazione della domanda sono allegati al bando (cfr. art. 14).

La partecipazione, a seguito degli accordi sindacali sottoscritti con le OO. SS. rappresentative in data 5 marzo 2019, 17 luglio 2019 e 15 ottobre 2019, è riservata ai dipendenti di ruolo in servizio effettivo a tempo indeterminato alla data del 01 gennaio 2021.

Non saranno ammesse a partecipare al concorso le istanze dei dipendenti dell'ESaCRI in l.c.a. che abbiano già usufruito nell'anno scolastico/accademico di riferimento, di borse di studio conferite da altre pubbliche Amministrazioni. All'uopo il dipendente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), dalla quale risulti di non aver usufruito di alcuna borsa di studio nell'anno scolastico/accademico di riferimento del presente bando.

Vista la proroga dei termini previsti dall'art. 6 e 7 bis del D.L. 183/2020 che riprende quanto già statuito dall'art. 101 c. 5 del D.L. 18/2020;

Art. 2 – Anni scolastici ed accademici

Il concorso è indetto relativamente all'anno scolastico 2020/2021 e all'anno accademico 2019/2020.

Art. 3 – Pubblicità e obblighi di comunicazione

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'ESaCRI in l.c.a. all'indirizzo www.entecri.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Sarà pubblicato, inoltre, anche nell'area Intranet - bandi.

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 69/2009 con la pubblicazione del bando sul sito internet, l'Amministrazione assolve agli obblighi di pubblicità legale.

Art. 4 – Borse a concorso

Il numero e l'importo delle borse di studio non viene definito preventivamente, ma è la risultante tra la suddivisione di quanto messo a disposizione e i candidati risultanti vincitori con un massimale per la singola borsa come di seguito definito:

- a) borse di studio per studenti di scuola secondaria di primo grado, a disposizione € 3.060,84, massimale della singola borsa € 765,21;
- b) borse di studio per studenti di scuola secondaria di secondo grado, a disposizione € 9.850,50, massimale della singola borsa € 985,05;
- c) borse di studio per studenti di corsi universitari di laurea o laurea specialistica, corsi parauniversitari ufficialmente istituiti come tali o equiparati con disposizioni di legge,

corsi d'Accademia di Belle Arti, a disposizione € 15.080,65, massimale per la singola borsa € 1.160,05;

- d) borse di studio per studenti di master post-laurea di 1° o di 2° livello o di specializzazione post-laurea, ad esclusione dei corsi di perfezionamento, a disposizione € 2.364,76, massimale per la singola borsa € 1.182,38.

La spesa complessiva messa a disposizione è di € **30.356,75**.

Nel caso che al termine delle assegnazioni delle borse di studio non sia stato utilizzato l'intero importo delle risorse destinate, la somma residua verrà ripartita come descritto nell'art. 11 b.

Art. 5 – Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere così compilate:

- utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** i moduli allegati (cfr. art. 14);
- utilizzando un modulo per ogni singolo studente; nel caso di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, si dovrà inviare la necessaria documentazione prescritta dall'art. 6 singolarmente per ogni candidato.

La domanda - corredata dei documenti indicati nel presente bando – deve essere sottoscritta dal dichiarante con firma in originale.

Le suddette domande dovranno essere inviate dai dipendenti, **entro il termine perentorio del 4 novembre 2021** direttamente al Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria, tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@entecri.it con la dicitura in oggetto “domanda di partecipazione al concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio”, allegando:

- 1) la domanda firmata e scansionata in formato PDF;
- 2) copia in formato PDF di un documento di identità personale in corso di validità;
- 3) dichiarazione sostitutiva, modello delega e documenti richiesti ovvero ritenuti utili dal candidato ai fini della partecipazione alla presente procedura, analogamente scansionati nel formato PDF.

Ai fini dell'accertamento dell'osservanza del termine di invio farà fede la data di spedizione all'indirizzo mail sopra riportato, che dovrà essere eseguita entro **le ore 23.59 del 4 novembre 2021** – pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Si rappresenta che l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per l'eventuale mancata ricezione del messaggio, ovvero per l'errata indicazione da parte del concorrente dell'indirizzo di posta elettronica dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana l.c.a.

Tutti i documenti sopra indicati devono essere obbligatoriamente prodotti in formato pdf ed allegati al messaggio.

Art. 6 – Documentazione – Esclusione dal concorso

La domanda dovrà essere completata secondo i moduli allegati (cfr. art. 14) unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, da cui risulti:

1) PER GLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E' OBBLIGATORIO DICHIARARE O CERTIFICARE:

- a) la frequenza da **NON RIPETENTE**, nell'anno scolastico 2020/2021 di una classe di scuola di primo grado statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, con la denominazione esatta dell'Istituto frequentato completa di indirizzo;
- b) l'avvenuta promozione alla classe superiore;
- c) il giudizio sintetico e analitico di fine anno relativo ad ogni singola materia, o la votazione finale se trattasi d'esame di diploma di scuola media;
- d) le domande dei dipendenti con reddito familiare inferiore a €=36.000,00= nell'anno 2020, dovranno essere complete di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il reddito familiare percepito sia al di sotto del suddetto limite; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del nucleo familiare percettore di reddito, il quale dovrà allegare copia di un valido documento di riconoscimento (art. 46 DPR n. 445/2000).



LA DOMANDA SARA' RESPINTA qualora si riscontri, anche a seguito dei controlli che saranno disposti sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Legge n. 445/2000, anche uno solo dei seguenti casi in cui lo studente:

- non abbia frequentato una classe di scuola secondaria di primo grado statale, pareggiata o legalmente riconosciuta;
- risulti ripetente, nell'anno scolastico 2020/2021;
- non sia stato promosso alla classe superiore;
- la domanda non risulti compilata con il modulo allegato o sia priva della firma.

2) PER GLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E' OBBLIGATORIO DICHIARARE O CERTIFICARE:

- a) la frequenza DA NON RIPETENTE, nell'anno scolastico 2020/2021 di una classe di scuola secondaria di secondo grado statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, la denominazione esatta dell'Istituto frequentato completa di indirizzo;
- b) l'avvenuta promozione alla classe superiore;
- c) la votazione conseguita nelle singole materie o la votazione finale se trattasi d'esame di diploma di maturità;
- d) le domande riguardanti borse di studio presentate per figli studenti che abbiano compiuto la maggiore età nell'anno scolastico di riferimento del bando, dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di valido documento di riconoscimento (art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), resa e sottoscritta dallo studente interessato, attestante che lo stesso - nell'anno di riferimento suddetto - era privo di reddito ed a carico del/i genitore/i (si considerano privi di reddito: figli di età non superiore ai 24 anni con un reddito complessivo uguale o inferiore a € 4.000,00= annui e i figli di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51= annui);
- e) Le domande dei dipendenti con reddito familiare inferiore a €=36.000,00= nell'anno 2020, dovranno essere complete di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il reddito familiare percepito sia al di sotto del suddetto limite; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del nucleo familiare percettore di reddito, il quale dovrà allegare copia di un valido documento di riconoscimento (art. 46 DPR n. 445/2000).

LA DOMANDA SARA' RESPINTA qualora si riscontri, anche a seguito dei controlli che saranno disposti sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Legge n. 445/2000, anche uno solo dei seguenti casi in cui lo studente:

- non abbia frequentato una classe di scuola secondaria di secondo grado statale, pareggiata o legalmente riconosciuta;
- risulti ripetente nell'anno scolastico 2020/2021;
- non sia stato promosso alla classe superiore;
- non risulti privo di reddito nell'anno di riferimento del bando;
- la domanda non risulti compilata con il modulo allegato o sia priva della firma.

3) PER GLI STUDENTI DI CORSI UNIVERSITARI, PARAUNIVERSITARI UFFICIALMENTE ISTITUITI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA O COME TALI EQUIPARATI CON DISPOSIZIONE DI LEGGE, ACCADEMIA DI BELLE ARTIE' OBBLIGATORIO DICHIARARE O CERTIFICARE:

- a) l'anno di immatricolazione, l'anno e il corso frequentato nell'anno accademico 2019/2020 e la denominazione dell'Istituto Universitario completa di indirizzo;
- b) il piano degli studi previsto dall'Università e rilasciato dalla stessa o un'attestazione autocertificata a cura dello studente (cfr. art. 14 modulo D), comprovante tutti gli esami



richiesti per l'anno accademico 2019/2020 a raggiungimento dei crediti annuali previsti o il conseguimento del diploma di Laurea;

- b1) nel caso di studenti che hanno optato per il regime di tempo parziale o part-time (ovvero che hanno stabilito con la propria università un percorso formativo con un numero inferiore di crediti) occorre dichiarare o certificare il numero di crediti concordati con l'università;
- b2) nel caso di studenti che hanno optato per corsi di laurea *online* o atenei privati occorre dichiarare il provvedimento amministrativo con cui gli stessi sono stati riconosciuti;
- c) l'elenco, rilasciato dall'Università o autocertificato dallo studente, di tutti gli esami sostenuti con profitto nell'anno accademico 2019/2020, con l'indicazione per ciascuna materia della data di sostenimento, dei relativi crediti formativi riconosciuti e della votazione conseguita. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 sono ritenuti validi gli esami sostenuti fino a luglio 2021;
- d) nel caso trattasi di candidato laureatosi nell'a. a. 2019/2020 riportare unicamente il voto finale dell'esame di laurea;
- e) tutte le domande dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia di valido documento di riconoscimento (art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), resa e sottoscritta dallo studente interessato, attestante che lo stesso – nell'anno 2019 – era privo di reddito ed a carico del/i genitore/i (si considerano privi di reddito: figli di età non superiore ai 24 anni con un reddito complessivo uguale o inferiore a € 4.000,00= annui e i figli di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51= annui);
- f) Le domande dei dipendenti con reddito familiare inferiore a €=36.000,00= nell'anno 2019, dovranno essere complete di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il reddito familiare percepito sia al di sotto del suddetto limite; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del nucleo familiare percettore di reddito, il quale dovrà allegare copia di un valido documento di riconoscimento (art. 46 DPR n. 445/2000).

LA DOMANDA SARA' RESPINTA qualora si riscontrino, anche a seguito dei controlli che saranno disposti sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Legge n. 445/2000, anche uno solo dei seguenti casi in cui lo studente:

- non abbia frequentato corsi universitari, parauniversitari ufficialmente istituiti ai sensi della vigente normativa in materia o come tali equiparati con disposizione di legge, o Accademia di Belle Arti;
- non abbia conseguito almeno il 50% dei crediti formativi previsti;
- non risulti privo di reddito nell'anno di riferimento del bando;
- la domanda non risulti compilata con il modulo allegato o sia priva della firma.

4) GLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST-LAUREA, MASTER DI 1° O 2° LIVELLO O DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA UNIVERSITARIA, UFFICIALMENTE ISTITUITI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA O COME TALI EQUIPARATI CON DISPOSIZIONE DI LEGGE E' OBBLIGATORIO DICHIARARE O CERTIFICARE:

- a) l'anno di immatricolazione, l'anno e il corso frequentato nell'anno accademico 2019/2020 e la denominazione dell'Istituto Universitario completa di indirizzo; il piano degli studi da cui risultino con chiarezza tutti gli esami previsti nell'anno accademico 2019/2020 con i relativi crediti o per il conseguimento del Master di 1° o di 2° livello, il numero di ore previsto e relativo esame finale con votazione;
- b) l'elenco di tutti gli esami sostenuti nell'anno accademico 2019/2020 con l'indicazione, per ciascuna materia, della data di sostenimento, dei crediti formativi riconosciuti e della votazione conseguita;
- c) tutte le domande dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia di valido documento di riconoscimento (art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), resa e sottoscritta dallo studente interessato, attestante che lo stesso – nell'anno 2019 - era privo di reddito ed a carico del/i genitore/i (si considerano privi di reddito: figli di età non superiore ai



24 anni con un reddito complessivo uguale o inferiore a € 4.000,00= annui e i figli di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51= annui).

- d) Le domande dei dipendenti con reddito familiare inferiore a €=36.000,00= nell'anno 2019, dovranno essere complete di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il reddito familiare percepito sia al di sotto del suddetto limite; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del nucleo familiare percettore di reddito, il quale dovrà allegare copia di un valido documento di riconoscimento (art. 46 DPR n. 445/2000).

LA DOMANDA SARA' RESPINTA qualora si riscontri, anche a seguito dei controlli che saranno disposti sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Legge n. 445/2000, anche uno solo dei seguenti casi in cui lo studente:

- non abbia frequentato, corsi post-laurea, master di 1° o 2° livello o di specializzazione post-laurea universitaria, ufficialmente istituiti ai sensi della vigente normativa in materia o come tali equiparati con disposizione di legge;
- non abbia conseguito almeno il 50% dei crediti formativi previsti;
- non abbia completato con profitto il master, superando l'esame finale se previsto;
- non risulti privo di reddito nell'anno di riferimento del bando;
- la domanda non risulti compilata con il modulo allegato o sia priva della firma.

L'Area Gestione Liquidatoria, inviterà il candidato a regolarizzare la documentazione presentata irregolarmente – ove l'irregolarità sia sanabile e dunque non sia causa di inammissibilità dell'istanza stessa – mediante l'integrazione della documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, all'indirizzo protocollo.generale@entecri.it, pena l'esclusione dal concorso.

L'Area si riserva, inoltre, la possibilità di visionare – qualora necessario - anche la documentazione pregressa relativa ai concorsi precedentemente indetti.

Art. 7 – Criteri di attribuzione

Per ciascun concorso delle borse di studio sarà formata una graduatoria dei candidati, sulla base dei criteri di carattere generale di seguito specificati, tenendo conto che a parità di condizioni di merito si darà precedenza, nell'assegnazione della borsa di studio, al reddito complessivo familiare più basso; a parità di questa ulteriore condizione si darà precedenza al candidato più giovane.

1) Concorso borse di studio per studenti di scuola secondaria di primo grado:

La graduatoria degli ammessi al concorso sarà formata sulla base del profitto scolastico e del reddito familiare. I voti di merito di fine anno concorreranno all'attribuzione del punteggio finale sulla base della media tra tutte le materie, incluso il voto di condotta e con la sola esclusione del voto di religione. A tale media, espressa in decimi, corrisponderanno rispettivamente punti 20, 40, 60 80 e 100.

Nell'ambito di tali giudizi saranno attribuiti frazioni progressive di 2 punti per ogni decimo di punto sulla base delle diverse valutazioni; la lode dà diritto all'attribuzione di punti 5.

2) Concorso borse di studio per studenti di scuola secondaria di secondo grado:

La graduatoria degli ammessi al concorso sarà formata sulla base del profitto scolastico e del reddito familiare. Ai fini della valutazione del profitto scolastico sarà calcolata la media delle votazioni ottenute nelle materie obbligatorie previste per il tipo di scuola frequentata, incluso il voto di condotta e con la sola esclusione del voto di religione. Alla media delle votazioni, espressa in decimi, corrisponderanno rispettivamente punti 20, 40, 60, 80 e 100. Ad ogni decimo di punto della media dei voti, verranno attribuiti punti 2. Alle valutazioni espresse in centesimi, relative all'esame di diploma di maturità, verrà assegnato da un punteggio minimo di 20, corrispondente a 60/100, ad un punteggio massimo di 100, corrispondente a 100/100. Per ogni voto superiore a 60 verranno attribuiti 2 punti; la lode dà diritto all'attribuzione di punti 5.



3) Concorso borse di studio per studenti universitari e para-universitari:

La graduatoria sarà formata sulla base del profitto scolastico e del reddito familiare.

Alle valutazioni espresse in trentesimi verrà assegnato da un punteggio minimo di 20, corrispondente a 18/30, ad un punteggio massimo di 95 corrispondente a 30/30; la valutazione corrispondente a 30/30 con lode dà diritto ad un ulteriore incremento di punteggio, pari a 5 punti.

Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dall'Area Gestione Liquidatoria ad ogni esame più l'eventuale punteggio relativo alla lode.

Il voto di laurea, espresso in 110esimi, sarà riportato su una scala in 30esimi mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{voto di laurea} \times 30}{110}$$

I voti riportati in 30esimi saranno arrotondati per difetto se il risultato della formula predetta genera un decimale compreso tra 0,01 e 0,50, per eccesso se le cifre decimali sono comprese tra 0,51 e 0,99.

La valutazione degli studenti che non hanno sostenuto tutti gli esami previsti ma che hanno conseguito almeno il 50% dei crediti, verrà calcolata con la media dei voti assegnati rapportata alla percentuale di crediti conseguiti e in graduatoria troveranno posizione subito dopo gli studenti che hanno completato gli esami previsti, anche in presenza di una media superiore.

4) Concorso borse di studio per studenti iscritti a corsi post-laurea, master di 1° o 2° livello o di specializzazione post-laurea universitaria, ufficialmente istituiti ai sensi della vigente normativa in materia o come tali equiparati con disposizione di legge:

La graduatoria sarà formata sulla base del profitto scolastico e del reddito del nucleo familiare. Qualora il master preveda anche esami intermedi, alle valutazioni espresse in trentesimi verrà assegnato da un punteggio minimo di 20, corrispondente a 18/30, ad un punteggio massimo di 95 corrispondente a 30/30;

la valutazione corrispondente a 30/30 con lode dà diritto ad un ulteriore punteggio, pari a 5 punti. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati ad ogni esame più l'eventuale punteggio relativo alla lode. Per contro, qualora non fossero previsti esami intermedi, la valutazione verrà effettuata sul numero di ore di frequenza e la valutazione finale. Sarà assegnato un punteggio minimo di 20 per quei corsi o master di 1° o 2° livello che siano stati conseguiti con la frequenza di almeno 300 ore.

Le graduatorie di cui sopra si completeranno aggiungendo alla carriera scolastica, formata sulla base dei punteggi attribuiti dall'Area Gestione Liquidatoria, il punteggio del reddito del nucleo familiare secondo la tabella di seguito indicata:

fino a	€ 18.000,00	=	Punti	30
fino a	€ 20.000,00	=	Punti	25
fino a	€ 22.000,00	=	Punti	20
fino a	€ 24.000,00	=	Punti	15
fino a	€ 28.000,00	=	Punti	10
fino a	€ 36.000,00	=	Punti	5
superiore a	€ 36.000,00	=	Punti	0

Art. 8 – Esame delle domande.

L'esame delle domande e la formazione delle graduatorie sono demandate all'Area Gestione Liquidatoria.



A conclusione dell'istruttoria, la suddetta area redige le graduatorie provvisorie dei vincitori in attesa della definizione di cui all'art. 9.

Al fine di favorire i candidati che sono stati promossi senza insufficienze ovvero che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio, la graduatoria delle assegnazioni sarà suddivisa fra questi e i candidati promossi con insufficienza o che abbiano raggiunto una percentuale pari ad almeno il 50% dei crediti formativi previsti dal piano degli studi, in modo tale che i secondi seguano in graduatoria la posizione dei primi.

Art. 9 – Dichiarazione dei vincitori e Ricorsi

L'Area Gestione Liquidatoria comunica agli interessati le esclusioni dal concorso. Gli esclusi potranno presentare ricorso presso il Dipartimento AGL, Via Toscana 12 – 00187 Roma - entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di esclusione all'indirizzo protocollo.generale@entecri.it.

Tali ricorsi verranno valutati dal Capo Dipartimento AGL che provvederà ad assumere le determinazioni finali, approvando la graduatoria definitiva.

Art. 10 – Corresponsione delle borse

Le borse di studio saranno corrisposte in un'unica soluzione, tramite accredito bancario. Pertanto i candidati dovranno comunicare l'IBAN presso cui accreditare l'importo della borsa di studio.

Art. 11 – Revoca e Modifica

- a) Il Dipartimento AGL si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione della borsa di studio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti specifici di partecipazione. Qualora si accerti che la borsa di studio è stata concessa sulla base di dichiarazioni risultate mendaci, salva ogni ulteriore responsabilità anche penale del richiedente, si procederà all'immediata dichiarazione di decadenza dalla borsa di studio assegnata, che dovrà essere restituita subito ed integralmente. Ove la restituzione non avvenga spontaneamente a cura del beneficiario dichiarato decaduto, l'Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di recupero (art. 12 del bando).
- b) Nel caso che al termine delle assegnazioni delle borse di studio non sia stato utilizzato l'intero importo delle risorse destinate, la somma residua verrà ripartita in modo proporzionale sugli importi delle borse di studio assegnate, fino al suo esaurimento.

Art. 12 – Sanzioni

Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera, si procederà nelle seguenti sanzioni:

- amministrative: una volta concluso il procedimento di revoca, l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte della ESaCRI in l.c.a., la somma percepita, previo conguaglio degli interessi maturati a partire dalla data di concessione della borsa di studio. Ove la restituzione non avvenga spontaneamente a cura del beneficiario dichiarato decaduto, l'Amministrazione provvederà ad avviare la procedura di recupero.
- penali: l'ESaCRI in l.c.a. segnalerà il fatto alle Autorità competenti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali raccolti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a., saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali inerenti il bando è il Capo Dipartimento A.G.L. Dott. Claudio Malavasi; incaricati del trattamento dei dati sono il Sig. Angelo Cosentino tel. 06/47596234 e la Sig.ra Mariarita Feliziani tel. 06.47.59.65.43.



Art. 14 – Modulistica

- MODULO A:** relativo alla domanda per la scuola secondaria di 1° grado - anno scolastico 2020/2021, da compilare a cura del dipendente per richiedere la borsa di studio per se stesso e/o per il proprio figlio/a;
- MODULO B:** relativo alla domanda per la scuola secondaria di 2° grado - anno scolastico 2020/2021, da compilare a cura del dipendente per richiedere la borsa di studio per se stesso e/o per il proprio figlio/a;
- MODULO C:** relativo alla domanda per l'università o master - anno accademico 2019/2020, da compilare a cura del dipendente per richiedere la borsa di studio per se stesso e/o per il proprio figlio/a;
- MODULO D:** relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
- MODULO E:** modello riservato agli studenti maggiorenni per l'accredito dell'importo della borsa di studio sul proprio conto corrente o per la delega di accredito sul conto corrente di un altro soggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO AGL
(Claudio Malavasi)

